ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/50/CE RELATIVA AL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SUI MOVIMENTI DI OVINI E CAPRINI

Art. 8

Requisiti sanitari ai fini dell'introduzione in aziende indenni

Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'articolo 4 e i requisiti indicati nell'allegato «A», rispettivamente capitolo 1, punto D, e capitolo 2, punto D, nonche' le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 10 e 11.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-193-2005/art-8-requisiti-sanitari-ai-fini-dell-introduzione-in-aziende-indenni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it